



Ministero dell'Istruzione  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**



“Parco degli Acquedotti”



Cod. Mecc. RMIC8GG001 - C.F. 97712420583 – C.U.: UFMEP2  
Sede Legale: Via Lemonia, 226 - 00174 Roma ☎ 06 95955242  
Scuola Secondaria I Grado ☎ 06 7221744- 06 72901026 - [www.parcodegliacquedotti.edu.it](http://www.parcodegliacquedotti.edu.it)  
✉ [rmic8gg001@istruzione.it](mailto:rmic8gg001@istruzione.it) - ✉ [rmic8gg001@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gg001@pec.istruzione.it)

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA**

Responsabile Protezione Dati (RPD) Data Protection Officer (DPO)

Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR-general data protection  
regulation) art. 37

CIG: ZC23883C18

TRA

L'Istituto Comprensivo “Parco degli Acquedotti” sito in Via Lemonia n.226, cap00174 ROMA C.F. 97712420583, rappresentato legalmente dal Prof.ssa Roberta VILLANI, dirigente scolastico pro-tempore, nato a Roma il 08/03/1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto comprensivo Parco degli Acquedotti

E

la società **INFOTEK S.R.L.S.** P.I. 14494301006, nella persona del suo legale rappresentante - Amministratore Unico **Sig. Daniele Perrotta** nato a Roma il 04/08/1975 cod. fiscale PRRDNL75M04H501B

si conviene e stipula

un contratto finalizzato al conferimento dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO),

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39);

**VISTO** che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

**VISTO** che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità

**Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI**

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

**CONSIDERATO** che l'Istituto Comprensivo "Parco degli Acquadotti", è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

**VISTO** l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

**VISTO** l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTI** gli artt. 2222 e segg. c.c.,

**VISTO** il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

**VISTO** il Regolamento d'Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera ad esperti esterni;

**VISTA** la disponibilità finanziaria iscritta nel Programma annuale E. F. 2022;

**CONSIDERATO** che l'Istituzione Scolastica ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;

**CONSIDERATA** la competenza, professionalità e il possesso dei necessari requisiti per poter ricoprire tale ruolo;

#### **Art. 1 - Attività oggetto dell'incarico**

Il soggetto selezionato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

- f) svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in senso esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero titolo di esempio: registro elettronico, segreteria digitale)

In particolare l'incaricato dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) Predisposizione e stesura delle opportune check-list (ricognizione e revisione policy anche riferite a data breach e data retention)
- b) n. 1 sessione di check presso la sede del Cliente; redazione ed invio di report finale sintetico, in forma scritta; all'esito del check-up il Cliente sarà messo in grado di valutare l'impatto del Regolamento sulla propria realtà in relazione ai seguenti profili:

- Rapporti con responsabili esterni
- Rapporti con titolari del trattamento
- Nuove regole su informative e consensi
- Privacy by design
- Privacy by default
- Registro delle attività di trattamento
- Data breaches
- DPIA -Data Protection Impact Assessment e la sicurezza dei dati
- DPO- Data Protection Officer
- Diritto di accesso ai dati
- Diritto di rettifica
- Diritto di limitazione di trattamento
- Diritto di opposizione
- Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")
- Diritto alla portabilità dei dati
- stesura (adeguamento) delle informative e dei consensi

b) Predisposizione del Registro dei trattamenti,

c) Adeguamento nomine;

d) Consulenza in merito all'adeguamento delle informative e dei consensi;

La documentazione su riportata sarà resa disponibile e custodita presso la segreteria dell'istituto (anche in formato elettronico modificabile), dando supporto per la gestione amministrativa della documentazione di pertinenza.

Sono esplicitamente escluse dalla presente offerta le seguenti prestazioni:

f) redazione di pareri scritti

g) assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio o avanti il Garante o altre Autorità (consulenza legale)

h) software di gestione della compliance al GDPR e comunque ogni altra attività non espressamente inclusa nell'elenco precedente;

i) formazione in materia

j) esecuzione DPIA (data protection impact analysis-valutazione impatto)

#### **Art. 2 – Durata dell’incarico**

La durata del presente contratto è annuale a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Non è ammesso il rinnovo ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. e) del D.lgs. n.165 del 2001.

#### **Art. 3 – Compenso**

Il compenso per la prestazione è di Euro 700,00 (settecento/00) escluso IVA e verrà corrisposto entro 30 giorni dalla data della fattura elettronica.

#### **Art. 4 - Divieto di cessione del contratto**

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

#### **Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

INFOTEK SRLS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il Sig. Daniele Perrotta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 6 - Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto sarà risolto di diritto in presenza di gravi inadempimenti tali da rendere impossibile la prosecuzione dello stesso e, in ogni caso, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del c.c.

In caso di recesso anticipato, l’Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per le attività svolte sino al momento del recesso.

#### **Art. 7 – Trattamento dati personali**

I dati forniti dal Sig. Daniele Perrotta, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento Generale Protezione Dati n. 679 del 27/04/2016 recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

#### **Art. 8 - Foro competente**

Per tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto tra **l’I.C e la società INFOTEK SRLS nella persona di Daniele Perrotta**, sarà competente il Foro di Roma in modo esclusivo ed inderogabile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Roberta VILLANI

Il Responsabile di INFOTEK SRLS

*Daniele Perrotta*